



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 43/CSAT del 6 marzo 2020

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CSAT (2019/2020)**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 2 marzo 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### **MOTIVI**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società A.S.D. SANSEBASTIANO F.C. in riferimento al C.U.74 del 20.02.2020 – gara Santa Maria la Carità / San Sebastiano F.C. del 15.02.2020 – Campionato Regionale di Promozione girone B.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo, va rigettato. Invero, nel reclamo depositato si evidenzia in modo sommario, che il Castellano Francesco non ha minacciato il Ddg, ma vi è stato un mero fraintendimento del Ddg sul comportamento tenuto dal Castellano, che intendeva “semplicemente salutare” come testualmente scrive la reclamante. Questa Corte contrariamente da quanto evidenziato dalla reclamante rileva che il rapporto di gara è redatto in modo chiaro preciso e non contraddittorio, pertanto degno di assumere la qualità di fonte di fede privilegiata così come dispone l'Art.61 Cgs. Circa la sanzione inflitta dal primo giudice appare adeguata e proporzionata ai fatti accertati dal Gst. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

#### **DELIBERA**

**di confermare la decisione del G.S.T., di addebitare la relativa tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società ASD GESUALDO 1927 in riferimento al C.U.24/Gst del 18.02.2020 – gara Gesualdo / Bisaccese del 2.02.2020 – Campionato Regionale Promozione Girone C.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo, va rigettato. Invero, la società Asd Gesulado 1927 proponeva reclamo avverso la sanzione inflitta dal Gst (C.U. n.24/Gst del 18.2.2020) con la quale veniva inflitta alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/3 in favore della società Pol. Bisaccese nonché al dirigente accompagnatore della società Gesualdo sig. D'Adamo Elio l'inibizione fino al 05/03/2020, l'irrogazione della sanzione di euro 100.00 di ammenda inflitta a carico della società Gesualdo per aver inserito in distinta di gara e fatto disputare le indicate nel predetto C.U. al calciatore in corso di squalifica. Infine il Gst squalificava il calciatore Caloia Michele per una gara effettiva. Per quanto riguarda l'eccezione preliminare per violazione dell'art. 49 Cgs comma 4, la stessa va respinta. Dall'esame della documentazione in atti la raccomandata 050763512500 con il quale è stato inviato il reclamo della Polisportiva Bisaccese risulta regolarmente consegnata in data 06.02.2020 (cfr estratto esito spedizione poste italiane). In ordine, il merito del reclamo va detto che: l'art. 21 comma 2 Cgs stabilisce che la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Peraltro, la società reclamante, rinunciando a partecipare al campionato regionale attività mista (campionato regionale under 19 elite) per la stagione 2019/2020 avrebbe dovuto far scontare al calciatore Caloia Michele la residua squalifica di una giornata nel campionato di Promozione attualmente in corso non partecipando la predetta società a campionati di categoria "omogenea". **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo e di conseguenza confermare le sanzioni inflitte dal G.S.T. di cui al C.U. n.24/Gst del 18/02/2020; dispone addebitarsi la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società A.C.D. BAIANO in riferimento al C.U.71 del 13.02.2020 – gara Baiano / Montoro del 9.02.2020 – Campionato Regionale di Promozione Girone C.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo, va parzialmente accolto. Invero, la società Acd Baiano ricorreva avverso la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento) con obbligo di disputa di una gara a porte chiuse inflitta a seguito della gara Baiano / Montoro disputata il 9/2/2020 "per aver i propri sostenitori con comportamento scorretto sleale e antisportivo, al termine della gara risultavano con cori di discriminazione razziale un giocatore di colore della società avversaria". La Corte, letto il reclamo proposto dalla società Baiano e la memoria difensiva inviata in vista della seduta svoltasi in data odierna, accoglie parzialmente il gravame in quanto la sanzione inflitta dal Giudice sportivo (c.u.n.71 del 13/2/2020) riguardo alla sua qualificazione appare eccessiva rispetto alla maternità dei fatti contestati non solo per l'influenza sul regolare svolgimento della gara ma anche tenuto conto del trattamento oggettivo disposto in analoghe vicende di conseguenze risulta equo addivenire alla riduzione delle predetta sanzione. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**In parziale accoglimento del reclamo, di rideterminare la sanzione dell'ammenda in euro 250,00 (duecentocinquanta). Nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società Città di TORRE DEL GRECO in riferimento al C.U.24/Gst del 18.02.2020 – gara Isola di Procida / Città di Torre del Greco del 10.02.2020 – Campionato Juniores U19 regionale girone B.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo, va rigettato. Invero, da un attento esame della documentazione presente in atti, si rileva che la raccomandata inviata dalla reclamante alla società Isola di Procida, che inoltrava il reclamo depositato davanti al Giudice Sportivo Territoriale recava quale indirizzo della società Isola di Procida quello depositato al Comitato e presente sul portale ma incompleto, per questo la raccomandata non è andata a buon fine e quindi l'Isola di Procida non ha avuto conoscenza delle motivazioni del reclamo, benché avesse rinviato nei termini il preannuncio di reclamo inviato all'Isola di Procida a mezzo Pec indicato sul portale precedentemente indicato, rispetto dei termini da parte della reclamante previsti dall'art. 67 Cgs. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; addebitare la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società Città di ASD SANMAURESE in riferimento al C.U.24/Gst del 18.02.2020 – gara Sanmaurese / Atletico Eboli del 10.02.2020 – Campionato Juniores U19 regionale girone F.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La soc. ASD Sanmaurese ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU 24 del 18/02/2020 col quale il GST ha inflitto alla società Sanmaurese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società Asd Atletico Eboli 1925, nonché l'ammenda di euro 50,00 per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Rocco Scarpa, irregolare ai fini disciplinari in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività di ammonizione come da CU 69 del 6/2/2020. A motivo dell'impugnazione si deduce che il calciatore, raggiunto dalla quinta ammonizione del torneo nel corso della gara del 2.2.2020, non era stato schierato nella gara successiva disputata il 6/2/2020, sicché la sua partecipazione a quella oggetto di procedimento era assolutamente legittima. Si deducono inoltre vizi del procedimento relativi alla mancata comunicazione del reclamo inviato dalla soc. Atletico Eboli, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. All'odierna udienza la parte reclamante ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il reclamo è infondato. Prive di pregio sono le deduzioni relative al vizio di comunicazione ex art 44, comma 1, e 49 comma 5 del CGS, dacché pacificamente la società Atletico Eboli ebbe, per stessa ammissione dell'odierna reclamante, a trasmettere a mezzo pec copia pdf del ricorso, a nulla rilevando la mancata trasmissione della copia della prova dell'invio del ricorso stesso o della sua ricezione da parte dell'ufficio. Parimenti infondata è la deduzione circa il ritardo nella comunicazione anzidetta, dacché dagli atti emerge che la spedizione del reclamo avvenne in data 12/2/2020 a mezzo raccomandata n. 153798189427. Nel merito, va rilevato che per l'art. 21 CGS "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione", di tal che la squalifica non poteva che essere scontata nella gara del 10.02.2020 e non certo in quella del 6/2/2020, data corrispondente al giorno della pubblicazione della squalifica della decisione del GST. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Sanmaurese; addebitare la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società ISCHIA CALCIO in riferimento al C.U.74 Del. Napoli del 13.02.2020 – gara Ischia calcio / Atletico Acerra del 09.02.2020 – Campionato Under 17 provinciale.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo, va parzialmente accolto. Invero dalla lettura del referto di gara redatto in modo chiaro, preciso e non contraddittorio non si rinviene l'esistenza di una colluttazione o contatto fisico violento tra i due allenatori della in competizione. Il Ddg infatti indica chiaramente che gli allenatori arrivano quasi a scontrarsi e successivamente ricominciano accennando una rissa, ma viene chiaramente escluso il contatto fisico tra i due, pertanto non rinvenendo la violenza fisica la squalifica del fatto non concretizzatosi appare eccessiva, e quindi va rideterminata la sanzione inflitta del primo giudice per motivi di equità e proporzionalità. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**In parziale accoglimento di ridurre la squalifica inflitta nei confronti del sig. Di Meglio Carmine fino a tutto il 19.04.2020; nulla per la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società ASD Grotta in riferimento al C.U.65 del 23.01.2020 – gara Grotta 1984 / Pol. Dil. Lioni del 19.01.2020 Campionato Regionale Eccellenza.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, vista la richiesta della società ASD GROTTA, di copia degli atti ufficiali relativa alla gara in epigrafe, constatato che la società ASD GROTTA, sebbene abbia ricevuto gli atti ufficiali, non ha depositato alcun reclamo nei modi e termini previsti dal C.G.S., pertanto, la richiesta della documentazione è da ritenersi come preannuncio reclamo. **P.Q.M.**

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone di addebitarsi la tassa a carico della società ASD Grotta.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società ASD Virtus Belsito in riferimento al C.U.61/64 del 16/23.01.2020 – gara Virtus Belsito / Terra dei Valori dell'8.12.2019 Campionato Provinciale Terza categoria NA.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, vista la richiesta della società ASD VIRTUS BELSITO, di copia degli atti ufficiali relativa alla gara in epigrafe, constatato che la società ASD VIRTUS BELSITO, sebbene abbia ricevuto gli atti ufficiali, non ha depositato alcun reclamo nei modi e termini previsti dal C.G.S., pertanto, la richiesta della documentazione è da ritenersi come preannuncio reclamo. **P.Q.M.**

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone di addebitarsi la tassa a carico della società ASD VIRTUS BELSITO.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**  
**Ricorso della società ASD Atletico Baiano in riferimento al C.U.49 del 19.12.2019 – gara Atletico Baiano / Pro S. Giorgio del 14.12.2019 – Campionato Regionale Prima categoria.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, vista la richiesta della società ASD ATLETICO BAIANO, di copia degli atti ufficiali relativa alla gara in epigrafe, constatato che la società ASD ATLETICO BAIANO, sebbene abbia ricevuto gli atti ufficiali, non ha depositato alcun reclamo nei modi e termini previsti dal C.G.S., pertanto, la richiesta della documentazione è da ritenersi come preannuncio reclamo. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone di addebitarsi la tassa a carico della società ASD ATLETICO BAIANO**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**  
**Ricorso della società ASD Real Avellino in riferimento al C.U.44 del 28.11.2019 – gara Real Serino / Real Avellino del 23.11.2019 – Campionato Regionale Seconda Categoria.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, vista la richiesta della società ASD REAL AVELLINO, di copia degli atti ufficiali relativa alla gara in epigrafe, constatato che la società ASD REAL AVELLINO, sebbene abbia ricevuto gli atti ufficiali, non ha depositato alcun reclamo nei modi e termini previsti dal C.G.S., pertanto, la richiesta della documentazione è da ritenersi come preannuncio reclamo. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone di addebitarsi la tassa a carico della società ASD REAL AVELLINO.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**  
**Ricorso della società ASD San Paolo 1970 in riferimento al C.U.34 del 21.11.2019 – gara Vico Equense / San Paolo 1970 del 16.11.2019 – Campionato Under 16.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, vista la richiesta della società ASD SAN PAOLO 1970, di copia degli atti ufficiali relativa alla gara in epigrafe, constatato che la società ASD SAN PAOLO 1970, sebbene abbia ricevuto gli atti ufficiali, non ha depositato alcun reclamo nei modi e termini previsti dal C.G.S., pertanto, la richiesta della documentazione è da ritenersi come preannuncio reclamo. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone di addebitarsi la tassa a carico della società ASD SAN PAOLO 1970.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 6 marzo 2020.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**